



REGIONE UMBRIA



Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di Protezione Civile

ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 399 del 10 ottobre 2016

SISMA ITALIA CENTRALE 24 AGOSTO 2016

PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISTO ARREDI INTERNI - COMPRENSIVA DI MONTAGGIO - DEI MODULI ABITATIVI PREFABBRICATI RURALI EMERGENZIALI (M.A.P.R.E.), ARTICOLATA IN DUE LOTTI

CUP I39D16000490001

**LOTTO 1 REGIONI ABRUZZO E LAZIO: CIG 6841910ABC
LOTTO 2 REGIONI MARCHE E UMBRIA: CIG 6844819B51**

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

ALLEGATO "B"

**Il Dirigente
Arch. Alfiero Moretti**

OTTOBRE 2016

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	2
Articolo 01 OGGETTO FORNITURA.....	2
Articolo 02 AMMONTARE DELL' APPALTO	2
Articolo 03 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA	2
Articolo 04 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE	3
Articolo 05 NORME CHE REGOLANO LA FORNITURA	3
Articolo 06 CONDIZIONI CHE REGOLANO LA FORNITURA	3
Articolo 07 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI	4
Articolo 08 CRONOPROGRAMMA E TERMINI PER LA FORNITURA	4
Articolo 09 CONDIZIONI DI OFFERTA.....	4
Articolo 10 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA	5
Articolo 11 PENALI.....	7
Articolo 12 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI	7
Articolo 13 EVENTUALI MODIFICHE ALLA FORNITURA.....	8
Articolo 14 PAGAMENTI.....	8
Articolo 15 CERTIFICATO DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ	9
Articolo 16 SUBAPPALTO.....	9
Articolo 17 APPLICABILITÀ DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - INADEMPIENZE – SANZIONI.....	10
Articolo 18 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA	11
Articolo 19 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO	11
Articolo 20 PRIVATIVE E BREVETTI.....	11
Articolo 21 VERIFICA DELLE FORNITURE	11
Articolo 22 Cauzione Provvisoria.....	12
Articolo 23 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva.....	12
Articolo 24 Svincolo della quota di garanzia.....	12
Articolo 25 Assicurazioni	12
Articolo 26 Garanzie.....	13
Articolo 27 Presa in consegna	13
Articolo 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	14
Articolo 29 PRESTAZIONI DI OFFERTA	14
Articolo 30 SCHEMA DI MONTAGGIO E ALLESTIMENTO.....	14
CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE	15
Articolo 31 INDICAZIONI PRELIMINARI.....	15
Articolo 32 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.....	15
Articolo 33 REQUISITI MINIMI DEI BENI E TOLLERANZE DIMENSIONALI.....	16
Articolo 34 MATERIALI DEGLI ARREDI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELETTRODOMESTICI.....	17
Articolo 35 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA	19
Articolo 36 DOTAZIONE MINIMA DI ARREDO.....	19

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 01 OGGETTO FORNITURA

1. Il presente appalto è volto alla soluzione dei problemi abitativi urgenti nell'area del sisma verificatosi in Italia Centrale il 24 agosto 2016 e riguarda in particolare la fornitura ed il montaggio di arredi per 73 alloggi (MAPRE), destinati agli allevatori che hanno la loro abitazione principale inagibile. L'appalto è stipulato a corpo ed è articolato in 2 lotti.

NUMERO LOTTO	TIPOLOGIA LOTTO	NUMERO ARREDI COMPLETI
LOTTO 1	MAPRE	35
LOTTO 2	MAPRE	38

Articolo 02 AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo a base d'asta per i due lotti del presente appalto è pari ad euro 383.400,00 (trecentoottantatremilaquattrocento/00)
2. L'appalto è da intendersi a corpo.
3. La stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione sia in maggiorazione che in diminuzione dell'importo della fornitura fino alla concorrenza di un quinto dell'importo della fornitura totale per ogni singolo lotto. Il fornitore è tenuto a eseguire la fornitura agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non ha diritto ad alcuna indennità.

Articolo 03 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

1. La fornitura è inserita nel piano di realizzazione di abitazioni destinate a fornire temporanea sistemazione alloggiativa agli allevatori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Gli arredi sono stati individuati ipotizzando quattro diverse tipologie di alloggi, da m2 40,00, m2 48,00 m2 60,00 e m2 75,00 destinati ad ospitare rispettivamente 1/2, 3, 4 e 5/6 persone secondo quanto descritto dall'art. 37 del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
2. Qualora in sede di realizzazione della fornitura relativa agli alloggi M.A.P.R.E. dovessero rendersi necessarie modifiche quantitative al contratto di fornitura, le stesse, necessariamente, ricadranno sulla fornitura oggetto del presente Capitolato speciale, pertanto, in tal caso, la tipologia e le quantità degli arredi, completi di accessori, dovranno essere realizzati a cura dell'aggiudicatario, sulla base degli alloggi effettivamente realizzati.

Articolo 04 MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE

1. La gara sarà esperita mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
2. L'offerta migliore sarà selezionata con il criterio del minor prezzo, poiché la fornitura richiesta ricade nelle previsioni dell'art. 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016.
3. Si procederà all'esecuzione del contratto "in via d'urgenza" secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.
4. La gara sarà articolata in due lotti: lotto 1 Abruzzo e Lazio, lotto 2 Marche ed Umbria. Le imprese partecipanti potranno presentare offerte per entrambi i lotti posti a gara ma potranno aggiudicarsene solo uno, nel caso di più offerte valide per entrambi i lotti.
5. In sede di presentazione dell'offerta dovranno pertanto indicare la loro preferenza in caso presentino la migliore offerta in entrambi i lotti.
6. L'aggiudicazione è impegnativa per l'Impresa, ma non per l'Amministrazione, fino a quando non saranno perfezionati gli atti amministrativi, in conformità alle vigenti disposizioni.

Articolo 05 NORME CHE REGOLANO LA FORNITURA

1. Ferme restando le norme di legge che regolano la fornitura degli arredi e la posa in opera, oggetto del presente Capitolato speciale, è sottoposta a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti il presente appalto, nonché alle Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione Civile, per fronteggiare gli eventi calamitosi per cui è richiesta la presente offerta.
2. L'Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare agli arredi tutte le varianti necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente Capitolato speciale, anche se sopravvenute durante la validità dell'offerta, così come definita nel bando di gara.
3. Sono da intendersi come vincolanti tutte le prescrizioni contenute nella prima parte del presente Capitolato speciale (Norme Generali), oltre alle prescrizioni stabilite dalle vigenti normative e ordinanze. Le indicazioni contenute nella seconda parte del Capitolato speciale (Specifiche tecniche) non sono da ritenersi vincolanti a meno di specifiche dirette a particolari tipi di opere.
4. Devono essere fornite le schede tecniche idonee ad individuare le caratteristiche dei prodotti; ove non si forniscano schede tecniche, si deve fare riferimento a normative europee che l'offerente si impegna a rispettare con il prodotto fornito.

Articolo 06 CONDIZIONI CHE REGOLANO LA FORNITURA

1. L'Impresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Capitolato speciale e nel bando di gara.
2. Il prezzo complessivo della fornitura, offerto dall'Impresa, deve comprendere ogni onere relativo al

trasporto, fornitura e al montaggio degli arredi oggetto del presente Capitolato speciale ed ogni onere ad essi afferente necessario al completamento dell'opera a perfetta regola d'arte, in siti ubicati nei territori dei comuni di cui all'ALLEGATO "A" al presente disciplinare tecnico.

Articolo 07 QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI

1. Tutti i materiali e le forniture devono essere della migliore qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti, ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è per essi prescritto dalla normativa vigente.
2. Le prescrizioni relative alla qualità dei materiali della fornitura e le prescrizioni tecniche sono riportate nello specifico "Capo II – Specifiche tecniche".

Articolo 08 CRONOPROGRAMMA E TERMINI PER LA FORNITURA

1. Non può essere dato avvio alla fornitura se i moduli (MAPRE) non sono stati consegnati all'Amministrazione.
2. Le attività di realizzazione della fornitura si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato:
 - Redazione schemi di montaggio entro 3 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria. Gli schemi dovranno essere visti dalla Stazione Appaltante entro due giorni dalla loro consegna.
 - Fornitura e montaggio di arredi entro 10 giorni dall'ordine di servizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, da emettere immediatamente dopo l'apposizione del visto della stazione appaltante, per minimo 10 arredi completi. L'ultimo ordine che potrà anche essere di quantità diversa per dare ultimato il lotto.
 - Le attività di montaggio dovranno essere comunque ultimate entro il 20 dicembre 2016.
3. Il cronoprogramma, anche ai fini dell'applicazione delle penali, è da intendersi vincolante per quanto attiene ai precedenti termini.
4. I tempi sopra esposti devono essere tassativamente rispettati e non sono ammesse proroghe per andamento stagionale sfavorevole. Eventuali scostamenti dalle tempistiche indicate autorizzano la Stazione Appaltante a risolvere immediatamente il contratto e a sostituire l'appaltatore con un'altra impresa nella realizzazione delle opere, rivalendosi sull'appaltatore stesso per il recupero dei maggiori oneri economici e per i relativi danni secondo l'art. 11 del presente Capitolato speciale.

Articolo 09 CONDIZIONI DI OFFERTA

1. L'offerente si impegna a mantenere valida la sua offerta per 180 giorni, senza nulla pretendere, considerato

che in ogni cantiere sarà riservata un'area logistica esclusiva per la ditta aggiudicataria.

Articolo 10 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, contestualmente alla presentazione della documentazione di cui alle norme di gara, alla redazione degli schemi di installazione nei tempi di cui all'Articolo 8 del presente Capitolato speciale.
2. L'impresa dovrà garantire la sicurezza dei lavoratori secondo le disposizioni contenute nel proprio Documento di Valutazione dei Rischi. E' altresì a carico dell'impresa, in caso di subappalto o subcontratti, richiedere alle imprese subaffidatarie/subcontraenti, la consegna dei Documenti di valutazione dei rischi per la verifica di compatibilità con il DVR dell'impresa affidataria.
3. Oltre gli oneri di cui al presente Capitolato speciale, sono a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:
 - la fedele esecuzione degli schemi di installazione redatti e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che la fornitura risulti a tutti gli effetti verificabile;
 - doppi turni di lavorazione, ed eventualmente turni notturni, che sono pertanto autorizzati sin dalla aggiudicazione del contratto, per il rispetto dei tempi di consegna, qualora il Direttore dell'Esecuzione del Contratto debba constatare un grave ritardo rispetto al cronoprogramma approvato;
 - l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;
 - le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli proposti o previsti dal Capitolato speciale;
 - le spese, i contributi, i diritti, i lavori, i materiali e le prestazioni occorrenti per l'esecuzione della fornitura degli arredi, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
 - la presentazione di una campionatura ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal Capitolato speciale o sia richiesto dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
 - le schede tecniche degli arredi in ottemperanza alle normative vigenti per le destinazioni d'uso;
 - gli schemi di installazione degli arredi, per ogni categoria tipologica dei MAPRE offerti da consegnare in n. 2 copie all'Amministrazione; devono altresì essere rilasciate all'Amministrazione, le varie dichiarazioni di conformità a regola d'arte degli allacci degli elettrodomestici;
 - la presentazione a propria cura e spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella fornitura, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali

stessi.

- la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione della fornitura, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto o il personale di sorveglianza e di assistenza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;
- la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 5% della penalità prevista all'Articolo 11 del presente Capitolato speciale, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali.
- le spese per la documentazione fotografica delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- Polizza Assicurativa RCT, RCO (All Risk);
- il rilascio delle certificazioni, nonché tutte le spese necessarie per l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto, per ogni arredo completo fornito;
- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa;

4. Fornire alle imprese subappaltatrici e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:

- adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
- le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire;
- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;

- Fornitura e posa in opera di sifoname e accessori idraulici e quanto occorre per gli alacci elettrici per dare compiuta e funzionante la fornitura;
 - la pulizia di sgrasso finiti i lavori e la pulizia di fino.
5. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati, è compreso e compensato nei prezzi dei lavori del lotto funzionale aggiudicato ed è quello di cui **Allegato "A"**.

Articolo 11 PENALI

1. Qualora l'ultimazione della fornitura oggetto del presente Capitolato speciale, relativa ad ogni singolo ordine, dovesse protrarsi oltre i termini contrattuali per cause imputabili all'Impresa, considerata l'urgenza con cui devono essere realizzati i M.AP.R.E., verrà applicata una penale fissata nella misura dell'0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento) dell'ammontare complessivo dell'Appalto.
2. Qualora il ritardo superi il termine di 20 giorni rispetto alla scadenza dell'ordine di servizio, l'Amministrazione può provvedere senza altre formalità alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione della fornitura residua a mezzo di altra Impresa, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente, senza che la stessa abbia più nulla a pretendere. Sono dovuti dall'Impresa i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento della fornitura affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Impresa in ragione della fornitura eseguita.

Articolo 12 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

1. Il prezzo offerto in sede di gara è fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta e dell'esecuzione della fornitura, fissata nel bando di gara e, quindi, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi.
2. Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale, provvisionale ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio, compresi eventuali lavorazioni occorrenti per adattare gli arredi alla configurazione di ogni tipologia di alloggio offerto dalle varie ditte, l'idoneo fissaggio (anche passante la parete) della barra metallica appendi pensili, ogni allaccio, ogni consumo, l'intera mano d'opera, (inclusi compensi per trasferta, doppi e tripli turni ed il lavoro festivo) ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per eseguire la fornitura e le opere a perfetta regola d'arte, secondo quanto prescritto dal presente disciplinare, le spese generali e l'utile d'Impresa.
3. Per l'eventuale richiesta di proroga l'Impresa deve attuare quanto disposto dalla normativa di riferimento.

Articolo 13 EVENTUALI MODIFICHE ALLA FORNITURA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre tutte le modifiche non onerose che dovessero rendersi necessarie nell'interesse della buona riuscita della fornitura degli arredi dei M.A.P.R.E., senza che l'Impresa possa da ciò trarre motivi per avanzare richieste per maggiori compensi, anche nel caso di diversa dislocazione territoriale dei moduli abitativi, comunque entro i territori interessati dall'evento sismico maggiormente colpiti.
2. Se in corso d'opera dovessero essere introdotte variazioni alla fornitura, esse possono essere preventivate a misura. Le forniture variate saranno indicate nel provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.
3. Se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi contenuti nell'offerta presentata, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".
4. Non sono, comunque, riconosciuti nella valutazione aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti agli schemi di installazione se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Amministrazione appaltante.
5. Nel corrispettivo per l'esecuzione delle eventuali forniture a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la fornitura compiuta a perfetta regola d'arte, sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

Articolo 14 PAGAMENTI

1. Il pagamento verrà effettuato per avanzamento e sarà articolato secondo 3 rate da corrispondersi con le seguenti modalità:
 - 1° rata del 40% dell'ammontare della fornitura al netto del ribasso, alla consegna di almeno il 40% (quaranta per cento) del numero totale degli arredi, lavorazioni incluse;
 - 2° rata del 50% dell'ammontare della fornitura al netto del ribasso, alla consegna del 100% (cento per cento) del numero totale degli arredi, lavorazioni incluse;
 - 3° rata, corrispondente al restante 10%, (dieci per cento) a saldo della fornitura all'emissione del Certificato di Verifica della Conformità.
2. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio e previa richiesta dell'Appaltatore, la facoltà di procedere ad una parzializzazione delle suddette rate di pagamento, a condizione che l'andamento delle forniture rispetti pienamente i tempi previsti dal programma delle forniture.
3. La liquidazione delle rate avrà luogo entro sessanta giorni dalla data di emissione dello stato di

avanzamento della fornitura, previa presentazione della relativa fattura; esso non costituirà titolo di accettazione definitiva delle forniture.

4. Il pagamento delle rate è, comunque, subordinato alla dimostrazione da parte dell'Impresa della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici e pertanto:
 - all'acquisizione del DURC dell'Impresa;
 - agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nella fornitura, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Impresa, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
6. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la stazione appaltante provvede alla liquidazione trattenendo la somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Articolo 15 CERTIFICATO DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ

1. L'Amministrazione provvede alla Verifica della Conformità in corso d'opera per la fornitura degli arredi. Il relativo compenso sarà a carico dell'Amministrazione appaltante. Si potrà visitare e sottoporre ogni elemento alle prove ritenute opportune, previa richiesta, anche presso gli stabilimenti di produzione, secondo le disposizioni di legge in materia.

Articolo 16 SUBAPPALTO

1. Il subappalto è consentito al massimo in ragione del 30% del valore complessivo dell'appalto.
2. L'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto almeno entro tre giorni dalla data di effettivo inizio della fornitura.
3. Il pagamento delle lavorazioni subappaltate o affidate a cottimo verrà effettuato in favore dell'Impresa, fermo l'obbligo per quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione, copia delle fatture quietanzate

relative ai pagamenti da essa corrisposti all'Impresa subappaltatrice o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale dell'Impresa subappaltatrice ed alla dichiarazione resa dalla stessa e relativa all'avvenuto pagamento delle lavorazioni effettuate.

4. L'eventuale ricorso al subappalto lascia, comunque, impregiudicata la responsabilità dell'Impresa nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 17 APPLICABILITÀ DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO - INADEMPIENZE – SANZIONI

1. Nell'esecuzione della fornitura che forma oggetto del presente Appalto, l'Impresa aggiudicataria si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai per le categorie interessate e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono le realizzazioni delle forniture anzidette. Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura.
2. L'impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.
4. L'impresa aggiudicataria è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa aggiudicataria dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
5. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima comunicherà all'Impresa aggiudicataria e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20%, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento nel caso di fornitura ultimata.
6. Il pagamento all'Impresa aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

7. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa aggiudicataria non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Articolo 18 RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

1. La fornitura dovrà svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutte le lavorazioni occorrenti per dare la fornitura secondo gli accorgimenti della tecnica e dell'arte per garantire la più completa sicurezza della fornitura e dei luoghi durante la sua realizzazione, per l'incolumità degli operai, delle persone addette alle lavorazioni e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, assumendo ogni relativa responsabilità esonerando di conseguenza tanto l'Amministrazione quanto il personale della stessa eventualmente preposto al controllo e sorveglianza delle lavorazioni.
3. Nell'assumere l'appalto l'Impresa aggiudicataria dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione delle lavorazioni, in ogni fase delle lavorazioni in stabilimento ed in cantiere.

Articolo 19 LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

1. Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore dell'Esecuzione del Contratto valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente parte del tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuali, considerata l'urgenza con cui devono essere terminate le forniture, l'Amministrazione, nella persona del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, potrà ordinare la continuazione dei lavori oltre gli orari fissati, anche fino al terzo turno lavorativo, senza che l'Impresa abbia nulla a pretendere.

Articolo 20 PRIVATIVE E BREVETTI

1. L'impresa garantisce specificatamente l'Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente a indennizzare l'Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.

Articolo 21 VERIFICA DELLE FORNITURE

1. L'Amministrazione o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai

termini del presente Disciplinare, senza che da ciò scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.

2. Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi alle specifiche tecniche, l'Amministrazione o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto può rifiutarli e l'Impresa deve, a sua cura e spese, sostituirli od apportare tutte le modifiche richieste. Le forniture riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, e nuovamente fornite senza alcun onere aggiuntivo.
3. L'Amministrazione o il Direttore dell'Esecuzione del Contratto si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare, in quanto non conformi alle specifiche tecniche del presente capitolato speciale, i beni e le attrezzature dopo il loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati controllati con esito positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento del contratto. L'eventuale rifiuto di tutto o parte dell'affidamento concorre pro quota alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione della fornitura residui a mezzo di Impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere.

Articolo 22 Cauzione Provvisoria

1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo indicato per i singoli lotti da appaltare, da prestare con le modalità previste nel disciplinare di gara.

Articolo 23 Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, da prestare con le modalità previste nel Capitolato speciale.

Articolo 24 Svincolo della quota di garanzia

1. L'importo della trattenuta di garanzia per la fornitura degli arredi dei M.A.P.R.E. potrà essere svincolato a fronte di idonea fideiussione di pari importo, maggiorata del 5% (cinque per cento) e della relativa quota IVA, che verrà svincolata al termine del periodo di garanzia stessa.

Articolo 25 Assicurazioni

1. Prima dell'avvio delle lavorazioni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 93 e dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Impresa è obbligata a stipulare una Polizza assicurativa (All Risk) che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione della fornitura.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di avvio della fornitura e cessa alla data di emissione del Certificato di Verifica di Conformità.
3. La somma assicurata per rischi di esecuzione deve essere pari all'importo del contratto, mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore ad € 4.500.000,00 (diconsi euro quattromilionicinquecentomila/00).
4. L'Impresa deve trasmettere all'Amministrazione copia della polizza entro sette giorni continuativi dall'avvio della fornitura.
5. Salvi restando gli obblighi relativi alla stipulazione dell'assicurazione di cui ai precedenti commi, l'Impresa è il solo ed esclusivo responsabile e garantisce l'Amministrazione appaltante contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione del contratto di affidamento da parte dell'impresa e dei propri dipendenti.

Articolo 26 Garanzie

1. I materiali e le forniture devono provenire da quelle località che l'impresa riterrà di propria convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ne venga accertata l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
2. Le provviste non accettate dall'Amministrazione, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di far valere in sede di liquidazione finale.
3. In ogni caso l'Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali, la perfetta esecuzione delle lavorazioni e la conformità a quanto disposto dal presente Capitolato speciale. In caso di guasti o di malfunzionamenti, l'Impresa è tenuta ad intervenire e ripristinare il corretto funzionamento entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione mezzo fax/e.mail all'incaricato o alla ditta preventivamente indicata per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per l'utilizzo di parti di ricambio sarà riconosciuto per tali attività condotte nel sopra richiamato periodo di trentasei mesi, eventuali prorogabili al massimo per ulteriori trentasei mesi.

Articolo 27 Presa in consegna

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente gli arredi dei M.A.P.R.E., anticipatamente o anche subito dopo l'ultimazione delle lavorazioni di montaggio.
2. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, con comunicazione scritta all'Impresa, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'Impresa può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alla fornitura stessa.
4. La presa in consegna anticipata degli arredi non incide su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Impresa.
5. Se l'Amministrazione non si trova nella condizione di prendere in consegna gli arredi dei M.A.P.R.E. dopo l'ultimazione della lavorazioni e del montaggio, l'Impresa non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Articolo 28 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. All'Impresa è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo.

Articolo 29 PRESTAZIONI DI OFFERTA

1. Sono da intendersi comprese nell'offerta le seguenti prestazioni:
 - Gli schemi di montaggio e allestimento degli arredi sulla base della tipologia degli alloggi affidati;
 - la fornitura degli arredi;
 - il trasporto e il montaggio degli arredi;
 - gli allacciamenti terminali delle apparecchiature agli impianti domestici compreso il sifoname, i flessibili, gli accessori idraulici ed elettrici e quanto altro occorre per dare la fornitura completa e funzionante e le relative dichiarazioni di conformità;
 - la fornitura della documentazione contenente informazioni relative a uso e manutenzione e pulizia degli elettrodomestici e degli arredi
 - l'assistenza alla contabilità;
 - ogni lavorazione ed onere necessario, anche se non esplicitamente indicato, necessario a fornire gli arredi completi con apparecchiature funzionanti.

Articolo 30 SCHEMA DI MONTAGGIO E ALLESTIMENTO

1. La Stazione Appaltante, entro 3 giorni dalla data di aggiudicazione, metterà a disposizione degli aggiudicatari i progetti architettonici ed impiantistici esecutivi degli alloggi oggetto di affidamento.
2. Gli aggiudicatari dovranno provvedere nei tempi previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO II - SPECIFICHE TECNICHE

Articolo 31 INDICAZIONI PRELIMINARI

1. Preliminarmente all'esecuzione della fornitura, devono essere completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sull'area di pertinenza, e sul modulo abitativo, in modo da avere piena cognizione dello stato dei luoghi e dell'accessibilità agli stessi.
2. L'impresa aggiudicatrice, per ognuno dei due lotti, dovrà presentare entro tre giorni dalla comunicazione dell'esito della gara, le specifiche tecniche relative alla qualità dei materiali e alle prescrizioni tecniche evidenziate in sede di offerta.
3. Tutte le norme, le circolari e le direttive citate nel presente Capo II, sono da intendersi integrate secondo loro eventuali successive integrazioni e modificazioni.

Articolo 32 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1. I materiali e le forniture da impiegare nelle forniture dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente Capitolato speciale e degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
2. Per le forniture di materiali d'arredo in generale, l'Impresa dovrà presentare con sollecitudine, se richiesto, adeguate campionature, ottenendo l'approvazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
3. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
 - dalle prescrizioni di carattere generale del presente Capitolato speciale;
 - dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
 - dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Capitolato speciale;
4. Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante del presente Capitolato speciale.
5. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
6. L'Impresa è obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato speciale o dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sugli arredi e sulle forniture in genere.
7. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le

norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.

8. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per l'accettazione dei materiali, ovvero specificamente previsti dal presente Capitolato speciale, sono disposti dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, imputando la spesa a carico dell'Impresa. Per le stesse prove il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporterà espresso riferimento a tale verbale. Le ulteriori prove che il Direttore dell'Esecuzione del Contratto volesse far eseguire, trovano capienza economica nelle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
9. L'Impresa farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso delle lavorazioni propedeutiche alla fornitura, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali ed eventualmente accertate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.
10. Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare le modalità o i punti di approvvigionamento, l'Impresa sarà tenuta alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
11. Le forniture non accettate, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Impresa e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
12. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che la Stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di verifica di conformità.

Articolo 33 REQUISITI MINIMI DEI BENI E TOLLERANZE DIMENSIONALI

1. La lavorazione e la finitura di tutti gli arredi oggetto dell'appalto deve essere curata ed eseguita a regola d'arte, ed in particolare:
 - tutti gli elementi devono garantire elevate prestazioni in termini di durata e solidità;
 - i punti di appoggio al pavimento di armadi scrivanie, sedie, tavoli, elettrodomestici e contenitori devono disporre di elementi di regolazione, per l'adeguamento alle superfici di appoggio;
 - per ogni ambiente arredato deve essere fornita documentazione contenente informazioni relative a uso e manutenzione e alle metodologie/prodotti più indicati per la pulizia dei vari tipi di materiali impiegati nella costruzione degli arredi.
 - i prodotti, caratterizzati da un corretto livello di design e dall'impiego di materiali e finiture di buona qualità, devono altresì integrare soluzioni tecniche improntate a funzionalità ed efficienza;
 - gli arredi devono avere finiture coordinate e la massima flessibilità nella produzione;
 - tutti i componenti elettrici dovranno rispettare le specifiche norme di prodotto, avere marcatura CE, conformità alle Norme CEI e possedere marchio di qualità IMQ o europeo di valore equivalente,

ovvero che abbia ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunità Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore;

- i pannelli degli elementi di arredo, se trattati con collanti a base di formaldeide, dovranno essere certificati EI secondo le norme DIN, per attestare il basso contenuto di detto inquinante.

2. Gli arredi dovranno essere conformi ai requisiti minimi contenuti nei documenti di gara e saranno soggetti a preventiva approvazione tecnica da parte della Stazione Appaltante.

Articolo 34 MATERIALI DEGLI ARREDI E CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELETTRODOMESTICI

1. I componenti di arredo dovranno essere selezionati nel rispetto delle caratteristiche generali di seguito elencate:

cucine:

- laminato opaco con top in laminato posformato;
- schienale in laminato;
- lavello in acciaio;
- piano di cottura elettrico;
- forno elettrico;
- frigorifero con congelatore.

arredo generico:

- elementi costituiti da pannelli di nobilitato-melaminico con texture, con alcune parti laccate opache e impiallacciate in essenza;

divani letto:

- imbottiti e rivestiti con tessuto di varie categorie o ecopelle;

accessori fissi dei bagni:

- in acciaio cromato;

sedie:

- struttura metallica e scocca in abs.

Tende e binari di scorrimento:

- poliestere colorato circa 135 gr/mq;

2. Gli elettrodomestici dovranno essere selezionati tra quelli di mercato medio e dovranno avere le caratteristiche minime di seguito elencate.

Lavatrice Dimensioni (h x l x p) 85x60x58 cm

- Carica frontale Capacità 5 kg
- Centrifuga 800 giri/min

- Regolazione centrifuga e temperatura
- Indicatore con sequenza delle fasi di lavaggio
- Programma di avvio ritardato
- Efficacia di evacuazione dell'acqua 50 %
- Predisposizione attacchi acqua calda e fredda
- Sistemi di sicurezza antiallagamento, di sicurezza per i bambini bilanciatura del carico controllo della schiuma
- Classe di efficienza energetica A di lavaggio A di centrifuga C

Piano cottura elettrico da incasso

- 4 zone di cottura
- Classe energetica A
- Indicatore calore residuo, sensore per presenza pentola
- Tipo controllo meccanico
- Sicurezza bambini

Forno elettrico da incasso

- Funzioni n. 4 più cottura finale
- Classe energetica A
- Contaminuti e spia termostato Ventilazione tangenziale di raffreddamento
- Vetro doppio con cristallo interno termoriflettente, ipotermico
- Ventola decentrata
- Porta estraibile Estetica inox antimpronta

Dotazione:

- n. 1 leccarda e n. 1 griglia

Frigorifero e congelatore (sistema combinato) da incasso

Il frigorifero combinato, con vano congelatore sottostante al vano frigorifero, dovrà essere dotato dei seguenti requisiti minimi:

- Capacità 240 litri
- Sbrinamento frigo automatico
- Capacità vano congelatore 40 litri
- Capacità di congelazione 4 kg/24h
- N. 2 porte reversibili Classe energetica A

Vano frigorifero: n. 4 griglie

- 1 ripiano in vetro
- 2 cassette verdura
- Controporta: n. 1 contenitore burro con coperchio

- n. 2 mensole
- n. 1 mensola bottiglie
- n. 1 portauova
- Vano congelatore n. 3 cassetti
- n. 2 bacinelle ghiaccio
- n. 1 paletta raschia brina.

3. Rispetto a quanto indicato nei documenti a base di gara, è consentita una tolleranza dimensionale di ± 5 cm. Per l'altezza dei piani da terra dei tavoli e delle scrivanie, la tolleranza consentita è pari a $\pm 1,5$ cm

Articolo 35 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL'OFFERTA

1. Nell'offerta economica dovranno inserirsi le schede tecniche relative a tutti gli articoli indicati nel modello elenco prezzi, contenenti le seguenti informazioni:

- Documentazione fotografica/schede di tutti gli elementi proposti;
- Garanzie relative agli elettrodomestici per la dovuta assistenza in loco (dovranno essere indicati i punti di assistenza).

2. Specifiche tecniche nelle quali dovranno almeno essere indicate per:

Mobili:

- Larghezza, profondità ed altezza dei componenti di arredo;
- Fotografie dei componenti offerti;
- Materiale di costruzione e finitura per ciascun componente;
- Sistema di montaggio e dispositivi di regolazione per livellamento;
- Tipo di maniglia utilizzata nel posizionamento dei ripiani;
- Composizione dei tessuti di rivestimento.

Elettrodomestici:

- Dimensioni: larghezza, profondità, altezza;
- Classe di efficienza energetica;
- Consumo di acqua (per lavatrici);
- Funzioni;
- Capacità lorde frigorifero e vano congelatore;

3. Potrà essere fornita ogni ulteriore informazione descrittiva che si ritenga utile alla migliore comprensione dei prodotti offerti.

Articolo 36 DOTAZIONE MINIMA DI ARREDO

1. Si riporta nel seguito la dotazione minima di arredo:

Soggiorno
n. 1 mobile costituito da composizione modulare libera, comprensiva di cassetti, dimensioni minime (lxhxp) 200x80x45 cm;
n. 1 divano letto a due posti dimensioni 80x140 cm;
n. 1 tavolo allungabile dimensioni minime 90x90 cm;
n. 6 sedie;
Angolo cottura Composizione costituita da basi e pensili (altezza pensili 60 cm), con sviluppo totale minimo a 210 cm, completa di:
n.1 lavello inox una vasca con gocciolatoio, larghezza 80 cm, con miscelatore cromato;
n.1 base lavello con pattumiera, larghezza 90 cm;
n.1 piano di cottura elettrico, larghezza 60 cm;
n.1 forno elettrico da incasso, larghezza 60 cm;
n.1 base per forno, larghezza 60 cm;
n.1 pensile con cappa aspirante e filtrante, larghezza 60 cm;
n.1 frigorifero-congelatore da incasso, dimensioni minime (lxh) 54x165 cm;
n.1 colonna frigorifero, (lxh) 60x200 cm;
n.1 pensile scolapiatti (larghezza 90 cm);
kit alzatine (sviluppo 210 cm) e zoccoli (sviluppo 330 cm) in alluminio;
n.1 barra appendi pensili;
fianchi per basi e pensili;
Camera da letto matrimoniale
n. 1 letto matrimoniale completo di testata e rete a doghe di legno, dimensioni minime 160x200 cm;
n. 1 materasso matrimoniale ortopedico a molle, dimensioni minime 160x200 cm;
n. 2 guanciali dimensioni 50x80 cm;
n. 2 comodini con due cassetti, dimensioni minime (lxhxp) 50x40x45 cm;
n. 1 comò dimensioni minime (lxhxp) 100x90x45 cm
n. 1 armadio guardaroba con ante a battente, dimensioni minime (lxhxp) 120x260x60 cm;
Camere da letto doppia
n. 2 letti singoli completi di testata e rete a doghe di legno, dimensioni minime 80x200cm;
n. 2 materassi singoli ortopedici a molle dimensioni minime 80x200 cm;
n. 2 guanciali 50x80 cm;
n. 1 scrivania dimensioni minime 90x50 cm;
n. 1 sedia;
n. 2 comodini con due cassetti, dimensioni minime (lxhxp) 50x40x45 cm;
n. 1 armadio guardaroba con ante a battente, dimensioni (lxhxp) 120x260x60 cm;
Camera da letto singola
n. 1 letto singolo completo di testata e rete a doghe di legno, dimensioni minime 80x200cm;
n. 1 materasso singolo ortopedico a molle dimensioni 80x200 cm;
n. 1 guanciaie 50x80 cm;
n. 1 scrivania 90x50 cm;

n. 1 sedia;
n. 1 comodino con due cassetti, dimensioni minime (lxhxp) 50x40x45 cm;
n. 1 armadio guardaroba con ante a battente, dimensioni minime (lxhxp) 90x260x60 cm;
Bagno
n. 1 specchiera con anta e ripiani dotata di lampada dimensioni minime (lxh) 70x100 cm;
n. 2 ganci attaccapanni a parete;
accessori da fissare a parete: n. 1 portabicchiere, n. 2 portasapone, n. 1 portarotolo, n. 1 portasalviette grandi, n. 1 portasalviette piccolo ;
n. 1 portascopino;
n. 1 lavatrice 5kg dimensioni minime (hxlp) 85x60x58 cm;
n.1 box doccia in cristallo 4mm.
Tende e binari di scorrimento
tendaggi tradizionali con comando a corda e fissaggio a soffitto o a parete mediante l'utilizzo di idonei binari di scorrimento per le finestre dei PMAR e PMRR ad esclusione del bagno;
tendaggi a rullo con telo avvolgibile, comando a catena e fissaggio a soffitto o a parete, per bagni.

2. La dotazione minima di arredo tenendo conto delle categorie tipologiche risulta essere la seguente:
- MAPRE da 40 m²: soggiorno – angolo cottura – camera da letto matrimoniale – bagno – tende;
 - MAPRE da 48 m²: soggiorno – angolo cottura – camera da letto matrimoniale – camera da letto singola – bagno – tende;
 - MAPRE da 60 m²: soggiorno – angolo cottura – camera da letto matrimoniale – camera da letto doppia – bagno – tende;
 - MAPRE da 75 m²: soggiorno – angolo cottura – camera da letto matrimoniale – camera da letto doppia – camera da letto singola/doppia - bagno – tende.
3. L'importo complessivo di ogni singolo lotto è stato stimato tenendo conto del numero dei MAPRE, delle relative categorie tipologiche e della conseguente dotazione minima sopra descritta.